



Comune di Montaldo Torinese

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

CONFERMA PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L. 190/2014) E APPROVAZIONE RELAZIONE ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAIOTTI SERGIO - Sindaco	Sì
2. MARIO BERTAGNA - Assessore	Sì
3. ELISA UGLIENGO - Assessore	Sì
4. ERIKA GAIOTTI - Consigliere	Sì
5. MARCO ROLLE - Consigliere	Giust.
6. GIUSEPPE SEMINARA - Consigliere	Sì
7. RICCARDO ROCCATI - Consigliere	Sì
8. EMANUELA CARDIS - Consigliere	Sì
9. VALERIO SOLDANI - Consigliere	Sì
10. EMANUELA GREMMO - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora FASANO Dott.ssa Laura la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAIOTTI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro il 31.12.2015;

- il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa, si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;

- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore dell'efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;

- tutela della concorrenza e del mercato;

- il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31.12.2015;

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Dato atto che in ottemperanza del comma 612 della Legge n. 190/2014 il CC con deliberazione n. 2 del 14.05.2015 ha approvato il piano redatto dal sindaco e che lo stesso è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente;

Considerato che il Sindaco, entro il 31 marzo 2017, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'ente;

Considerato che il termine di cui sopra ha carattere ordinatorio;

Verificato che lo schema della relazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco in data 20.03.2017;

Vista la relazione al “Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) Di dare atto che non risultano interventi di modifica del piano adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.05.2015;
- 2) Di approvare la relazione al “Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di provvedere alla trasmissione della stessa alla competente sezionale regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 4) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l’illustrazione del punto all’o.d.g. da parte del Segretario Comunale .
Dopo ampia discussione
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Comune di Montaldo Torinese

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

A. DATI SULL'AMMINISTRAZIONE

A.1. ANAGRAFICA DELL'ENTE REDIGENTE

Denominazione	COMUNE DI MONTALDO TORINESE
Rappresentante legale	VALERIO SOLDANI
Dati di contatto	GIORGIA BIANCO
Indirizzo	VIA TRINITA' 17
Recapiti telefonici	011/9408089
Posta elettronica certificata	comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it
Responsabile del Procedimento	Dr.ssa Laura Fasano

(se diverso dal rappresentante legale)

A.2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le finalità tipiche di ciascun Comune

B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 1 - Step operativo 2.

B.1. ENTI NON SOCIETARI

B.2. Per completezza, si precisa che il comune di MONTALDO TORINESE , oltre a far parte della UNIONE COMUNI "LAGO E COLLINA" con i Comuni di Mombello di Torino, Arignano e Moncucco Torinese (AT) , partecipa al CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE e per la gestione dei rifiuti al CONSORZIO DEI SERVIZI DEL CHIERESE in attesa del riordino della disciplina su base regionale

B.3. L'adesione all'Unione e la partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

B.4. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
1	SMAT SPA	0,04673%	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nominato in conformità agli artt. 2364-2449 c.c. e 18 dello Statuto Sociale, è composto dai Signori:

LORENZI Alessandro Presidente
ROMANO Paolo Amministratore Delegato
GOBETTI Paola Consigliere
SAMMARTANO Giuseppe Consigliere
SANLORENZO Silvana Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nominato in conformità agli artt. 2364-2449 c.c. e 18 dello Statuto Sociale, è composto dai Signori:

BIANCO Roberto Presidente
CODA Roberto Sindaco effettivo
GARDI Margherita Sindaco effettivo

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014, è composto dai Signori:

BOCCHINO Umberto Presidente
CASSONE Cinzia Componente
FINO Luisa Componente
GUARINI Fulvio Componente

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nominato dal Consiglio di Amministrazione del 07/09/2015.

GUARINI Fulvio

SOCIETÀ DI REVISIONE

Deloitte & Touche S.p.A.

B.5. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	SOCIETÀ INTERMEDIA (*) VEDI B.1 E B.2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
1	AUTORITA' D'AMBITO 3			

C. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

C1. PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI

C.1.1. INSERIRE DENOMINAZIONE SOCIETÀ E CODICE IDENTIFICATIVO

C.1.1.a. ANAGRAFICA

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.

Sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14

Capitale sociale 345.533.761,65 i.v.

Registro Imprese Torino n. 07937540016

C.F. e P.IVA 07937540016

SETTORE DI ATTIVITA': GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta legge Galli) e la successiva L.R. 20 gennaio 1977, n.13, che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo (acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali.

Alla luce della normativa sopra richiamata, le legge n. 190/2014, art.1, comma 615, ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale, prevedendo che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house", comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Pertanto, l'affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte dell'Ente Locale alla Società SMAT è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto sociale e la sottoscrizione della convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

Il Capitale Sociale al termine dell'esercizio 2010 risulta pari a € 345.533.761,65, interamente versato e iscritto nel Registro delle Imprese di Torino ai sensi di legge, ed è rappresentato da n. 5.352.963 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 64,55. Dal libro Soci, aggiornato alla data di bilancio, il Comune di Torino risulta detenere direttamente n. 3.159.497 azioni, ed indirettamente, per il tramite della controllata Finanziaria Città di Torino S.r.l. n. 336.700 azioni, complessivamente pari al 65,31% del Capitale Sociale. La

società AAM Torino S.p.A, detentrica di n. 859.332 azioni della Capogruppo SMAT, è stata definitivamente liquidata e cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Torino alla data del 31.12.2010, facendo confluire le relative azioni in capo al socio unico Città di Torino. Ulteriori 7.618 azioni risultano possedute dalla Capogruppo medesima che ha acquistato azioni proprie ai sensi di legge e conformemente a specifica determinazione assunta dall'Assemblea dei Soci nel mese di novembre 2003. Le restanti 1.849.148 azioni sono distribuite fra 286 Comuni ed Enti Locali azionisti. Gli otto maggiori azionisti risultano detenere n. 4.841.532 azioni, pari al 90,45% del Capitale Sociale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).


C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	<p>Se diretta, indicare gli estremi dell'eventuale delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 Rif. Sezione B.2.</p> <p>SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA</p>
Indicare se si tratta di una società quotata nei mercati regolamentati	NO <input type="checkbox"/>
Quota detenuta Rif. Sezione B.2.	0,04673%
Modalità di esercizio del controllo analogo (se società interamente pubbliche)	CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO PARTECIPAZIONE MINORITATIA

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

nota prot. n. 60303 del 27.10.2015

dichiarazione del rispetto per l'esercizio 2014 dei vincoli normativi relativi ai componenti ed al numero degli amministratori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nominato in conformità agli artt. 2364-2449 c.c. e 18 dello Statuto Sociale, è composto dai Signori:

LORENZI Alessandro	Presidente
ROMANO Paolo	Amministratore Delegato
GOBETTI Paola	Consigliere
SAMMARTANO Giuseppe	Consigliere
SANLORENZO Silvana	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nominato in conformità agli artt. 2364-2449 c.c. e 18 dello Statuto Sociale, è composto dai Signori:

BIANCO Roberto	Presidente
----------------	------------

CODA Roberto Sindaco effettivo
 GARDI Margherita Sindaco effettivo
 CAPUZZO Fabrizio Sindaco supplente
 PIZZOTTI Lidia Maria Sindaco supplente

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 30/07/2013, è composto dai Signori:

BOCCHINO Umberto Presidente
 CASSONE Cinzia Componente
 FINO Luisa Componente

SOCIETA' DI REVISIONE

Deloitte & Touche S.p.A
 DIRIGENTI N. 9

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Utile / Perdita di Esercizio	23269	42825	
Patrimonio Netto			

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Essendo la quota di partecipazione societari non significativa, in quanto inferiore allo 0,05%, l'analisi del controllo analogo viene svolta attraverso il controllo congiunto.

D. ANALISI DI COERENZA E CONFORMITÀ

Sottoporre alla verifica di coerenza con le finalità dell'amministrazione tutte le partecipazioni catalogate nelle Sezioni B2 e B3.

Sottoporre alla verifica di conformità normativa solo le partecipazioni giudicate "coerenti" con le finalità dell'ente.

D.1. QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 2 - Step operativo 4. Per la valutazione di conformità normativa, è possibile fare riferimento alla rassegna normativa riportata in Appendice al presente documento.

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ	VALUTAZIONE COERENZA		VALUTAZIONE CONFORMITÀ NORMATIVA		
			CATEGORIA SETTORIALE	GIUDIZIO SINTETICO	CONFORME ALLA NORMATIVA	NON CONFORME	
						SANABILE	NON

Come da sezione B	Come da sezione B	Elenco sintetico come da sezione C.1.1.a					SANABILI
1	SMAT	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	IDRICO	OBBLIGATORIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Aggiungere ulteriori righe, se necessario)

D.2. MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO DI CONFORMITÀ PER LE PARTECIPAZIONI CATALOGATE IN "ALTRO".

Le motivazioni sono state dettagliate nella premessa

E. VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI

E.2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL'ANALISI

Inserire motivazioni di eventuali casi in cui il criterio si ritenga non applicabile.
Es. casi in cui, pur essendo in numero superiore rispetto ai dipendenti, gli amministratori non percepiscono alcun emolumento e/o svolgono anche compiti operativi.

Fare clic qui per immettere testo.

F. VERIFICA DI ANALOGIE E SIMILARITÀ

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 2 - Step operativo 6.

G. VERIFICA DELLE PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 2 - Step operativo 7.

G.1. RISULTATI ECONOMICI E REDDITUALI

Bilancio d'esercizio 2015

Il documento è stato approvato dagli Azionisti nel corso dell'assemblea che si è tenuta il 25 giugno 2014 nella sala conferenze del complesso industriale "Sergio Garberoglio" di Castiglione torinese.

I risultati del bilancio dimostrano un ulteriore miglioramento delle performance aziendali così come emerge dal confronto con l'anno precedente:

Si allegano i dati riassuntivi come comunicati dalla Società
Allegato A

APPENDICE - Rassegna normativa ragionata

Funzionale alla conduzione delle verifiche di cui alla Sezione D

I NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI DIRETTE

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
L. 244/2007 – Art. 3 Commi 27 e ss.	<p>Le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.</p> <p>E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001 nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza</p> <p>L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza della necessità rispetto al perseguimento dei fini istituzionali. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2014 (termine prorogato, per ultimo dal D.L. 16/2014), le amministrazioni soggette a tale disposizione, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate nei termini di cui sopra.</p>	<p>Decorso inutilmente il termine per la cessione, la partecipazione “non strettamente necessaria” cessa ad ogni effetto. Entro dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.</p>

II NORME IN MATERIA SOCIETÀ IN HOUSE

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
Giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 novembre 1999, nella causa C-107/98 (Teckal)	<p>Va esclusa la partecipazione di un'impresa privata al capitale di una società in house.</p> <p>Secondo la giurisprudenza nazionale più restrittiva, la totale partecipazione pubblica deve permanere per tutta la durata della vita della società e dev'essere garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempra il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591)</p> <p>I soggetti pubblici partecipanti al capitale della società in house devono avere sulla stessa un controllo analogo a quello che</p>	<p>Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.</p>

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
	<p>hanno sui propri servizi.</p> <p>Per controllo analogo deve intendersi la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e che il controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'8 maggio 2014, nella causa C-15/13)</p>	
<p>Direttiva 2014/24/UE – Art. 12</p>	<p>L'attività prevalente deve essere svolta in favore degli enti controllanti. <i>“Oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice”.</i> Per determinare la percentuale di attività, <i>“si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto”.</i></p> <p>Le citate disposizioni hanno caratteri di compiutezza tale da farle ritenere “self-executing”, avendo indubbiamente contenuto incondizionato e preciso (Consiglio di Stato, Sez. II, del 30 gennaio 20145, Parere n. 298)</p>	

III NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<p>D. Lgs. 163/2006 - Art. 1 comma 2</p>	<p>Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di una società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.</p> <p>Il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del partenariato pubblico-privato</p>	<p>Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.</p>

istituzionale e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto (Comunicazione della Commissione Europea del 5 febbraio 2008 C(2007)6661)

IV NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ EROGANTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
D.L. 179/2012 - Art. 34 comma 20	L'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste	Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.
D.L. 179/2012 - Art. 34 comma 21 D.L. 150/2013 - Art. 13	Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (es.: per <i>l'in house providing</i>) devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione che espone le motivazioni della scelta in merito alla modalità di affidamento del servizio. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento.	Cessazione dell'affidamento al 31 dicembre 2013. Nel caso in cui l'ente competente abbia avviato le procedure per un nuovo affidamento, pubblicando la relazione di cui alla disposizione entro il 31 dicembre 2013, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti, ancorché non conformi, fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 . Il mancato rispetto di tali termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi alla data del 31 dicembre 2014 .

V NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ STRUMENTALI

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
D.L. 223/2006 - Art.13	Le società, a capitale interamente pubblico o misto , costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, salve le eccezioni previste dalla norma, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati , né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.	Le società di cui alla disposizione cessano le attività non consentite entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006). A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una società separata. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in

Tali società sono ad **oggetto sociale esclusivo** e non possono agire in violazione delle regole indicate al comma 1

vigore del decreto, in violazione delle prescrizioni di cui alla disposizione **sono nulli**.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : GAIOTTI SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to : FASANO Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 93 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/05/2017 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n.267

Lì 15/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Fasano Dott.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Montaldo Torinese , lì 15/05/2017

Il Segretario Comunale
FASANO Dott.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.L.vo 18-08-2000, n.267)

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to FASANO Dott.ssa Laura